

REGIONE  
TOSCANA

Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 23

mercoledì, 28 maggio 2003

Firenze

**Bollettino Ufficiale: Via F. Baracca, 88 50127 - Firenze - Fax 055 - 4384620****Portineria****tel. 055 - 4384622****Email:****Numero verde****tel. 800.88.01.01****Redazione@mail.Regione.Toscana.it****Abbonamenti@mail.Regione.Toscana.it****Vendita@mail.Regione.Toscana.it**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana si pubblica in Firenze, di norma il mercoledì, ed è diviso in quattro parti separate.

Nella **Parte Prima** si pubblicano le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi politici aventi carattere organizzativo generale, nonché conclusivi di procedimenti amministrativi.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso e di gara, nonché gli atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da leggi e regolamenti.

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti degli Enti Locali ad esclusione di quelli pubblicati nella Parte Terza.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinati ai fascicoli ordinari di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sono inoltre pubblicati, per notizia, gli atti amministrativi regionali (indicati all'art.3, commi 3 e 5 della L.R. 18/96), raccolti ed enumerati in appositi elenchi che riportano i soli elementi identificativi di ciascun provvedimento.

**LE CONDIZIONI E LE TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZIONI SONO RIPORTATE NELL'ULTIMA PAGINA DI COPERTINA DEL B.U.R.T., INSIEME ALL'ELENCO DELLE LIBRERIE CONCESSIONARIE OVE E' ULTERIORMENTE POSSIBILE SOTTOSCRIVERE L'ABBONAMENTO STESSO.**

## SEZIONE I

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 28/R

**Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.R. 21.12.2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla L.R. 1 dicembre 1998, n. 88).**

## SEZIONE I

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 28/R

**Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.R. 21.12.2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla L.R. 1 dicembre 1998, n. 88).**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88" come modificata dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 12;

Visto il proprio decreto 24 luglio 2002, n. 28/R "Regolamento di attuazione L.R. 21.12.2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88)";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 479 del 19 maggio 2003 concernente "Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.R. 21.12.2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla L.R. 1 dicembre 1998, n. 88)", acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della L.R. 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

EMANA

il seguente Regolamento:

CAPO I  
NORME GENERALI

*Art. 1*  
*Oggetto*

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64

(Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88), come modificata dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 "Norme in materia di zone a rischio, di episodi acuti, di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33" e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64).

*Art. 2*  
*Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) come modificato, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

b) gestore: il gestore unico del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche") e, fino alla sua attuazione, l'attuale gestore della pubblica fognatura e della depurazione;

c) AE: l'abitante equivalente, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo. E' da considerare corrispondente ad 1 AE come disposto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno od un volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno, facendo riferimento al valore più alto;

d) AATO: l'autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla l.r. 81/1995;

e) SIRA: sistema informativo regionale ambientale della Toscana, di cui all'articolo 27 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana).

*Art. 3*  
*Attività di controllo degli scarichi*

1. Le province, i comuni e le AATO, nella sede del Comitato provinciale di cui all'articolo 17 della l.r. 66/95, definiscono, d'intesa con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), il programma di monitoraggio degli scarichi di propria com-

petenza che l'ARPAT è tenuta ad attuare ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 64/2001.

2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.

3. La provincia, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce le condizioni, le modalità, i criteri da inserire nei protocolli di autocontrollo di cui all'allegato 3 della deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2001, n. 858. Le determinazioni dalla Provincia sono recepite nel protocollo di monitoraggio che l'ARPAT definisce con il soggetto gestore.

4. L'ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia agli enti competenti al controllo e alla Giunta regionale.

#### *Art. 4*

#### *Collaborazione tra amministrazioni e sistema informativo*

1. I comuni sono tenuti a:

a) fornire, a richiesta delle amministrazioni provinciali e delle AATO, la collaborazione necessaria, anche con la trasmissione di copia della documentazione in loro possesso, per la definizione tempestiva ed efficace per il rinnovo delle autorizzazioni;

b) provvedere, entro trenta giorni dall'emanazione del presente regolamento, a comunicare alle province ed alle AATO gli elenchi relativi alle autorizzazioni di competenza di queste ultime, ivi comprese quelle rilasciate anche in forma tacita. Detti elenchi devono essere redatti su supporto informatico ed essere compatibili con le prescrizioni definite dall'ARPAT nell'ambito del progetto del SIRA.

2. Entro il 31 dicembre 2003 presso le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni sono rese disponibili, a cura dell'ARPAT, le procedure informatiche prodotte nell'ambito della costituzione del SIRA della Toscana, necessarie alla gestione dei procedimenti autorizzativi di competenza.

3. Le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni sono tenute a trasmettere alla Regione Toscana le informazioni, in loro possesso, richieste in attuazione, secondo le modalità di cui al decreto Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 18 settembre 2002 n. 198, di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo.

#### CAPO II

#### RILASCIO NUOVE AUTORIZZAZIONI

#### *Art. 5*

#### *Oneri di autorizzazione e istruttori*

1. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 2, 3, 4, della l.r. 64/2001, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, non può eccedere i 50 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed i 100 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ed industriali. All'aggiornamento triennale di dette somme provvedono le autorità che autorizzano lo scarico sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

2. L'ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autorizzazione è stabilita sulla base delle tariffe per le prestazioni ARPAT fissate dalla Giunta regionale in relazione al tipo di recettore e di acque reflue rispettivamente ai sensi degli articoli 8, comma 2, lettera a), 9, comma 2, lettera b) e 10, comma 1, lettera d).

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento.

4. La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l'istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata autorizzazione o in caso di rinuncia al procedimento da parte del richiedente.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione comunica al richiedente il costo complessivo degli accertamenti eventualmente necessari al rilascio dell'autorizzazione a conguaglio ed integrazione delle somme indicate al comma 2.

6. L'istanza di assimilazione ad acque reflue domestiche di cui al capo V, disgiunta dalla domanda di autorizzazione allo scarico, è comunque soggetta al pagamento dei soli oneri istruttori di cui al presente articolo, nel limite massimo di 50 euro.

#### *Art. 6*

#### *Ricezione e trasmissione delle domande*

1. Le domande di autorizzazione sono presentate:

a) per gli scarichi non in pubblica fognatura all'ente competente al rilascio ai sensi della l.r. 64/2001;

b) per gli scarichi in pubblica fognatura secondo le procedure definite dall'AATO ai sensi dell'articolo 10.

2. Nel caso di attività commerciali e di produzione di beni o servizi la domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata allo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L.15 marzo 1997, n.59), che la fa pervenire, entro sette giorni, all'ente competente.

#### *Art. 7*

##### *Modalità di presentazione delle domande*

1. La domanda è presentata utilizzando la modulistica predisposta a cura delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e resa disponibile presso i loro uffici e sui siti internet, gli uffici comunali, gli sportelli unici di cui al d.p.r. 447/1998 e quelli dei gestori. Detta modulistica dovrà soddisfare le necessità informative connesse all'utilizzo delle procedure di gestione messe a disposizione dal SIRA e con le sue banche dati.

2. Alla domanda è allegata la ricevuta del pagamento previsto dall'articolo 5, comma 1.

3. Il richiedente è tenuto a presentare la domanda nel rispetto delle modalità stabilite dall'ente autorizzante, a pena di irricevibilità.

#### *Art. 8*

##### *Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue ed industriali.*

1. Ciascuna provincia definisce con proprio atto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. 64/2001, criteri, modalità e procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1 della l.r. 64/2001.

2. Ai fini di cui al comma 1 la provincia provvede:

a) alla costituzione di un comitato tecnico consultivo per le autorizzazioni, con la funzione di individuare gli accertamenti tecnici e documentali propedeutici al rilascio dell'autorizzazione, alla valutazione dei loro esiti ed alla determinazione della somma di cui all'articolo 5, comma 3;

b) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'ARPAT

ai sensi dell'articolo 5 della l. r. 66/1995, anche garantendone la presenza nel comitato di cui alla lettera a);

c) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate.

#### *Art. 9*

##### *Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche*

1. Il comune con proprio atto definisce, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. 64/2001, criteri, modalità e procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 64/2001.

2. Ai fini di cui al comma 1 il comune provvede:

a) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 66/1995, per gli scarichi con potenzialità superiore ai cento AE;

b) a comunicare al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione, da applicarsi solo nel caso di scarichi con potenzialità superiore a cento AE;

c) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate.

#### *Art. 10*

##### *Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali*

1. L'AATO con riferimento al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 64/2001:

a) si avvale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 64/2001, della collaborazione del gestore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e degli altri gestori se presenti e, per le prime autorizzazioni allo scarico, anche dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 66/1995;

b) trasmette all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate;

c) definisce le modalità relative al periodico controllo a campione sugli allacci alla pubblica fognatura di scarichi di acque reflue domestiche anche al fine di verificare il permanere della sussistenza delle condizioni per l'allaccio nei termini previsti dall'articolo 12;

d) comunica al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione.

#### *Art. 11*

##### *Prescrizioni regionali*

1. Le province, i comuni e le AATO in tutte le auto-

rizzazioni di cui alla l.r. 64/2001 inseriscono le seguenti prescrizioni:

a) obbligo di notificare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;

b) obbligo, negli scarichi di acque reflue industriali al di sopra dei cento AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni o in alternativa di una autocertificazione annuale dei prelievi, mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunque prelevate;

c) obbligo, negli scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai duemila AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni;

d) obbligo, negli scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai quindicimila AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico con conservazione biennale delle registrazioni e di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto:

a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di cui al comma 1 in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;

b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che lo stesso sia facilmente accessibile, leggibile e correttamente mantenuto.

### CAPO III

#### RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

##### *Art. 12*

##### *Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue*

1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue devono essere rinnovate nei termini previsti dal decreto legislativo, con provvedimento espresso a seguito di esplicita richiesta di rinnovo.

2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione è presentata nelle forme e con le modalità definite dagli articoli 6 e 7.

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, alle domande di rinnovo di autorizzazione si applicano, in rela-

zione al tipo di scarico ed alla sua destinazione, le stesse procedure istruttorie di cui al capo II.

4. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni possono definire, fermo restando quanto disposto dal comma 1, procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni per gli scarichi di cui sia documentata, da parte del richiedente:

a) il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate;

b) il rispetto del contenuto dell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo;

c) il possesso, per lo stabilimento da cui si origina lo scarico, della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

##### *Art. 13*

##### *Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura*

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate o in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o rilasciate in base a quanto disposto dall'articolo 9, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.

2. Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

### CAPO IV

#### NORME RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

##### *Art. 14*

##### *Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione e di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura*

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico è rilasciata dall'ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell'impianto.

2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena

efficienza depurativa, l'ente competente, d'intesa con l'ARPAT, all'atto della prima autorizzazione provvisoria, determina:

- a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto coinvolte in ciascuna fase;
- b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
- c) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
- d) le procedure di sicurezza e di emergenza.

3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti previsti all'articolo 6, comma 1, lettera e) della l.r. 64/2001.

4. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risultati attestata:

a) dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori in caso di opere rientranti nella disciplina dei cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio attività);

b) dalla dichiarazione del titolare dello scarico per i casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l'autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da apposita attestazione del direttore dei lavori o dal gestore dello stesso.

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la provincia può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione:

- a) di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a duemila AE;
- b) di acque reflue industriali con potenzialità inferiore a cento AE.

7. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione di acque reflue domestiche con potenzialità inferiore a duemila AE incluso il rilascio dell'autorizzazione definitiva.

#### *Art. 15*

*Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura*

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico è rila-

sciata dall'AATO, sentiti i gestori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e gli altri gestori se presenti, qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa.

2. L'autorizzazione provvisoria definisce:

- a) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
- b) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
- c) le procedure di sicurezza e di emergenza.

3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti previsti all'articolo 6, comma 1, lettera e) della l.r. 64/2001.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitati in pubblica fognatura.

#### *Art. 16*

*Presentazione della domanda e procedura di autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7. Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio.

#### CAPO V

#### ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

#### *Art. 17*

*Acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche*

1. Le acque reflue scaricate dagli insediamenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche semprechè rispettino tutte le condizioni di cui all'allegato 1.

#### CAPO VI

#### TRATTAMENTI APPROPRIATI DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 2, DEL D. LGS. 152/99

#### *Art. 18*

*Campo di applicazione*

1. I trattamenti depurativi disciplinati al presente capo, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legis-

lativo, possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da:

a) agglomerati o insediamenti fino a duemila AE se recapitanti i propri scarichi in acque dolci ed in acque di transizione;

b) agglomerati o insediamenti fino a diecimila AE se recapitanti i propri scarichi in acque marino costiere.

#### *Art. 19*

##### *Disposizioni generali*

1. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale, o per specifica destinazione nel caso di scarico sul suolo.

2. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane o domestiche di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 al presente regolamento sono conformi alle disposizioni di cui all'allegato 5 del decreto legislativo relative allo scarico di acque reflue, qualora rispettino le prescrizioni di cui al comma 4, nonché al punto 1 e 2 dell'allegato 2 al presente regolamento (Trattamenti appropriati).

3. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane o domestiche esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a servizio di insediamenti o agglomerati con carico inquinante minore od uguale a cento AE sono conformi alle disposizioni di cui all'allegato 5 del decreto legislativo relative allo scarico di acque reflue, qualora rispettino le seguenti condizioni:

a) essere progettati ed eseguiti a regola d'arte secondo le determinazioni della delibera del 4/2/1977, del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

b) il titolare dimostra e garantisce nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, ed il rispetto delle condizioni di autorizzazione.

4. L'ente che autorizza lo scarico, individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 64/2001, definisce nel provvedimento di autorizzazione:

a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo dell'impianto;

b) la conservazione, se possibile presso l'impianto, della documentazione che attesta l'effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione ed autocontrollo e, se richiesta dalla tipologia d'impianto, di estrazione dei fanghi, e che consente l'identificazione della ditta esecutrice.

5. Per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre cento AE, dalla documentazione di cui al comma 4, lettera b) deve risultare la verifica, almeno semestrale, da parte di personale qualificato, delle condi-

zioni di corretto funzionamento. Per gli impianti scaricanti in acque destinate alla balneazione un controllo deve essere effettuato prima dell'inizio della stagione balneare e l'altro nel corso della stessa.

6. Gli impianti, o parti di essi, esistenti a piede di utenza se rispondenti alla buona norma ed in buono stato di efficienza possono essere considerati utili alla realizzazione delle tipologie descritte all'art. 20, comma 2.

#### *Art. 20*

##### *Caratteristiche degli impianti per i trattamenti appropriati*

1. I trattamenti appropriati sono individuati e strutturati in vista dei seguenti obiettivi:

a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell'impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile;

b) assicurare che l'impianto sopporti variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico;

c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze;

d) definire soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo degli impianti a piede di utenza già esistenti, se rispondenti alla buona norma ed in buono stato di efficienza;

e) minimizzare l'impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato, anche garantendo le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente;

f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati.

2. Sono ritenuti appropriati i trattamenti depurativi elencati alla tabella 1 dell'allegato 2 al presente regolamento.

#### CAPO VII

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### *Art. 21*

##### *Modalità di versamento al bilancio regionale*

1. Gli enti competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative incassano i relativi proventi e li riversano al bilancio regionale ai fini della successiva ripartizione per il finanziamento di interventi di prevenzione e risanamento dei corpi idrici ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 64/2001 tramite versamenti al tesoriere regionale con cadenza semestrale a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo riservate alla Giunta regionale dall'articolo 7 della l.r.

64/2001, gli enti competenti inviano alla Regione Toscana l'elenco delle ordinanze ingiuntive adottate nel periodo di riferimento, anche nel caso in cui non sia stata introitata alcuna somma, e copia dei provvedimenti di archiviazione.

*Art. 22*

*Disposizioni transitorie*

1. Gli impianti di cui all'articolo 19, comma 3, non conformi alle prescrizioni del comma 3 stesso sono adeguati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli impianti conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 19, comma 3 sono adeguati entro il 31 dicembre 2005 alle disposizioni di cui al presente capo solo nel caso sia dimostrato che compromettono il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, o per specifica destinazione.

2. Gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, esistenti ed a servizio di insediamenti od agglomerati con carico inquinante superiore a cento AE, sono adeguati alle disposizioni di cui al presente regolamento entro il 31 dicembre 2005, salvo diversa disposizione prevista dai piani di tutela di cui all'articolo 44 del decreto legislativo.

*Art. 23*

*Abrogazione del regolamento n. 28/R/2002*

Il regolamento regionale emanato con decreto del

Presidente della Giunta 24 luglio 2002, n. 28/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88"), è abrogato.

*Art. 24*

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 23 maggio 2003

SEGUONO ALLEGATI



## ALLEGATO 1

## ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

a) Le attività incluse nella tabella 1 colonna B) scaricano acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente semprechè rispettino integralmente le condizioni poste nelle colonne C) e D). I limiti in abitanti equivalenti (AE) sono da intendersi riferiti allo scarico giornaliero di punta. L'Autorità competente può motivatamente abbassare i limiti di cui alle colonne C) e D) in relazione alle condizioni del sistema di collettamento e depurazione e/o del recettore finale.

b) Per lo scarico in pubblica fognatura è comunque necessario il rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità di A.T.O.

**TABELLA 1. – Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche**

N°.	<b>Attività che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell' art. 28 comma 7 lettera e) del D. Lgs 152/99.</b>		
A	B	C	D
N°.	TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA NELL' INSEDIAMENTO	Condizioni vincolanti se lo scarico avviene in pubblica fognatura (2)	Condizioni vincolanti se lo scarico avviene fuori dalla pubblica fognatura
1	Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche .		
2	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicapri, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate (art. 28 comma 7 lettera -b- e tabella 6-allegato 5 del D.Lgs 152/99)		(1g)
3	Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento		(1g)
4	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione		(1a) (1b) Carico minore od uguale a 100 AE
5	Lavorazione e conservazione di carni e/o vegetali e di prodotti a base di carne e/o vegetali (carne, essiccata, salata, o affumicata, insaccati, sughi, piatti di carne preparati, confetture, conserve)	Carico minore od uguale a 100 AE	(1b) (1h) Carico minore od uguale a 50 AE
6	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini, eccetera diversi dalle attività di cui alla riga 3	Carico minore od uguale a 100 AE	(1b) Carico minore od uguale a 50 AE
7	Produzione di prodotti di panetteria	Carico minore od uguale a 100 AE	(1b) Carico minore od uguale a 50 AE
8	Produzione di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti, e pasticceria conservata	Carico minore od uguale a 100 AE	(1b) Carico minore od uguale a 50 AE
9	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	Carico minore od uguale a 100 AE	(1b) Carico minore od uguale a 50 AE
10	Produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè	Carico minore od uguale a 100 AE	(1b) Carico minore od uguale a 50 AE
11	Produzione di vino da uve (diversi dalle attività di cui alla riga 3) e di altre bevande fermentate e non distillate	Carico minore od uguale a 100 AE	(1b) - Carico minore od uguale a 50 AE
12	Grandi magazzini	Carico minore od uguale a 100 AE	Carico minore od uguale a 100 AE
13	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, diversi dai precedenti, in esercizi specializzati, o meno, anche con annesso laboratorio di produzione	Carico minore od uguale a 100 AE	Carico minore od uguale a 100 AE
14	Alberghi, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi,	Carico minore od uguale a 100 AE	Carico minore od uguale a 100 AE
15	Case di riposo (senza cure mediche )		Carico minore od uguale a 100 AE
16	Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina		Carico minore od uguale a 100 AE
17	Bar, caffè, gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche-bottiglierie con somministrazione		Carico minore od uguale a 100 AE
18	Mense e fornitura di pasti preparati		Carico minore od uguale a 100 AE
19	Asili nido, Istruzione primaria (materna ed elementare) e secondaria di primo grado (media)		Carico minore od uguale a 100 AE
20	Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti tecnici e professionali - Istruzione universitaria	1 (c)	( 1c ) Carico minore od uguale a 100 AE
21	Studi odontoiatrici ed odontotecnici e laboratori connessi	1 (c)	( 1c ) Carico minore od uguale a 100 AE
22	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili		Carico minore od uguale a 100 AE
23	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)		Carico minore od uguale a 100 AE
24	Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100 Kg.	(1d)	(1d) Carico minore od uguale a 100 AE
25	Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza		Carico minore od uguale a 100 AE
26	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	(1e), (1f)	(1e), (1f)
27	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali	(1e), (1f)	(1e), (1f)
28	Attività di produzione e commercio di beni o servizi e costituite da una o più delle tipologie di attività precedenti .	Carico minore od uguale a 100 AE	Carico minore od uguale a 100 AE

**NOTE ALLE CONDIZIONI VINCOLANTI DI ASSIMILAZIONE DI CUI ALLE COLONNE C e D DELLA TABELLA 1.**

1. Il rispetto delle presenti condizioni è condizione necessaria per l'assimilazione delle acque reflue e devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico:

- a) *limite sul livello dei solidi sospesi da determinare a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del corpo recettore finale;*
- b) *presenza di un opportuno specifico pretrattamento delle acque reflue in relazione alla tipologia di impianto di trattamento depurativo adottato ed alle caratteristiche del corpo recettore finale;*
- c) *reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue, - sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti, prodotti analizzati, ecc. ) smaltiti non come acque reflue;*
- d) *senza lo scarico di sostanze solventi;*
- e) *limite sul livello delle sostanze ad azione disinfettante o conservante da determinare a cura dell'autorità competente in relazione alle caratteristiche del recettore;*
- f) *prescrizione che lo scarico di svuotamento della piscina avvenga almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione;*
- g) *in caso di scarico in corpi idrici superficiali predisposizione, quando previsto dall'autorizzazione o dall'autorità sanitaria, di un'impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità sanitarie;*
- h) *deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta.*

*2. L'utilizzo nelle attività di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi in pubblica fognatura (colonna c).*

## ALLEGATO 2

## TRATTAMENTI APPROPRIATI

- 1) I trattamenti elencati nella tabella 1 sono da ritenersi i trattamenti appropriati, di cui all'art.18 del presente regolamento, semprechè rispondano alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 dello stesso e sia garantito il perfetto stato di funzionamento e manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative.
- 2) Su specifica richiesta del titolare dello scarico l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, può ritenere, caso per caso, idoneo il trattamento appropriato proposto anche se la tipologia impiantistica non rientra tra quelle elencate nella tabella 2 del presente allegato, rimanendo comunque confermate anche per questo impianto tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

**TABELLA N. 1 - Tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati**

RECETTORE SCARICO	SUOLO (b)			ACQUE SUPERFICIALI INTERNE						ACQUE MARINO COSTIERE	
	normale	con falda vulne- rabile	normale	normali	di buona od elevata qualità	normali	di buona od elevata qualità	normali	di buona od elevata qualità	normali	sensibili
DIMENSIONI DELL' INSEDIAMENTO OD AGGLOMERATO (c)	≤100 AE		> 100 AE	≤100 AE		100<AE≤500	500<AE≤2000		≤10.000 AE		
TIPOLOGIA D' IMPIANTO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
Fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita)	X	X									
Fossa Imhoff + filtro a sabbia + subirrigazione (anche fitoassistita) Letto ad evaporazione completa		X									
Fossa Imhoff + fitodepurazione combinata + subirrigazione (anche fitoassistita) (a)			X								
Fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio				X							
Fossa settica + trincea drenante				X							
Fossa settica + fitodepurazione sub superficiale HF (flusso orizzontale)		X		X		X		X	X		
Fossa settica con fitodepurazione sub superficiale VF (flusso verticale)				X	X	X		X	X		
Fossa settica + stagno (a)				X		X		X	X		
Stagni in serie				X		X		X	X		
Stagno facoltativo + fitodepurazione a flusso superficiale (FWS - free water surface) (a)				X		X		X	X		
Fossa Imhoff + fitodepurazione combinata (combinazione di HF/HV/FWS) (a)					X		X	X	X		
Fossa tricamerale + fitodepurazione combinata + Filtro a sabbia (a)							X	X	X		
Stagno anaerobico + fitodepurazione combinata (a)					X		X	X	X		
Fossa settica + filtro a sabbia intermittente					X	X					
Fossa tricamerale + stagno (a)						X					
Fossa settica o Imhoff + filtro percolatore, fanghi attivi, o biodischi						X		X		X	
Fossa settica + impianti ad aereazione prolungata								X		X	
Trattamento primario + impianto ANOX-OX			X						X		X
Impianto SBR ( sequence batch reactor)			X						X		
Chiariflocculazione								X	X		
Impianto biologico + fitodepurazione			X						X		X
Impianto biologico + stagno di finissaggio o chiariflocculazione (a)											X
Impianti a cicli alternati spaziali o temporali			X						X	X	X

## NOTE ALLA TABELLA 1.

- (a) L'utilizzo di stagni o lagunaggi e' da ritenersi possibile solo a seguito del parere positivo dell'ASL in merito alle questioni di disturbo del vicinato, di salute ed igiene pubblica e purchè rispettino le disposizioni urbanistiche del comune;
- (b) i trattamenti appropriati non si applicano allo scarico sul suolo, tuttavia le indicazioni delle colonne A), B), C) costituiscono un utile riferimento di buona norma tecnica per il trattamento di acque reflue domestiche prima dello scarico sul suolo da parte di insediamenti ed installazioni od edifici isolati (art. 27, comma 4, del D.Lgs 152/99), fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs 152/99. Si fa inoltre presente che, ai fini della determinazione dei massimi volumi scaricabili, restano comunque vincolanti le capacità di assorbimento del terreno definite da apposita valutazione geopedologica.

## MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE IN VIGORE DAL GENNAIO 2002

### 1. Modalità di trasmissione su supporto elettronico

I testi in formato elettronico possono essere trasmessi o con floppy-disk o per posta elettronica, devono essere compatibili con uno dei seguenti formati (elencati in ordine di preferenza): RTF - MSWord per Windows (da 6.0/95 a 2000) - WordStar (da 3.3.a 7) - WORD PERFECT (da 5.x a 6.x) - Window-write - Works per Window (da 3.0 a 4.0).

### 2. Trasmissione mediante floppy-disk

Il supporto magnetico rimovibile contenente il testo dell'atto da pubblicare e degli eventuali allegati deve essere trasmesso all'Ufficio B.U.R.T. con lo stesso plico contenente il seguente materiale cartaceo:

- a. istanza di pubblicazione, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o dal competente funzionario, completo delle seguenti specificazioni: il soggetto emanante; la fonte normativa e/o la motivazione a supporto dell'istanza di pubblicazione; l'indicazione del numero delle facciate; la tariffa applicata; gli estremi e l'importo del versamento effettuato su c.c. postale (V.C.C. n. .... del .....);
- b. originale del testo contenente, nella prima facciata, l'indicazione della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali, redatto in carta legale (fatte salve le esenzioni di legge), firmata in originale, comprensivo degli eventuali allegati;
- c. dichiarazione di conformità del documento informatico all'originale cartaceo (tale dichiarazione può essere contenuta anche nell'istanza di pubblicazione di cui alla precedente lettera a);
- d. attestazione del versamento inviata contestualmente al testo.

*Il mancato invio dell'attestazione, nonché l'inesattezza dell'importo, comporteranno la restituzione dell'avviso.*

*Ferme restando le modalità precisate alle lettere a., b., c., d. è consentita - compatibilmente con i limiti tecnici propri della strumentazione utilizzata - la trasmissione su un unico supporto elettronico di più atti destinati alla pubblicazione.*

### 3. Trasmissione mediante posta elettronica

Il messaggio informatico relativo al documento in formato elettronico del testo da pubblicare trasmesso per posta elettronica alla casella postale: **redazione@mail.regione.toscana.it**

deve riportare, al fine di facilitarne l'individuazione, i dati completi relativi all'Amministrazione richiedente e al soggetto che effettua la trasmissione.

Deve inoltre comprendere:

- a. un corpo del messaggio in cui devono essere riportate l'istanza di pubblicazione (con le specificazioni indicate al precedente paragrafo a. e le modalità utilizzate, o che si intendono utilizzare, per l'invio della documentazione cartacea di cui al successivo paragrafo 6);
- b. un file allegato al messaggio in cui è contenuto il testo dell'atto da pubblicare comprensivo degli eventuali allegati.

*Ferme restando le modalità precisate alle lettere a. e b., è consentita esclusivamente la trasmissione mediante un messaggio di posta elettronica di un unico atto destinato alla pubblicazione.*

Il materiale cartaceo, che segue l'invio della posta elettronica deve avere le stesse caratteristiche e requisiti riportati al precedente punto 2., lett. a., b., c. e d.

**Si ricorda che il materiale inviato utilizzando come supporto trasmissivo la posta elettronica, non ha validità ai fini della pubblicazione, fino a quando non sia recapitato presso l'Ufficio B.U.R.T. l'originale cartaceo.**

Fermo restando l'obbligo dell'applicazione delle tariffe di inserzione sul formato uso bollo dei testi cartacei da pubblicare sul B.U.R.T., si consiglia e si suggerisce di seguire le seguenti indicazioni per la formattazione degli atti medesimi nella versione elettronica:

*Impostazione delle dimensioni e dell'orientamento della pagina:*

Margine superiore	2,0 cm
Margine inferiore	2,0 cm
Margine sinistro	2,0 cm
Margine destro	2,0 cm
Distanza dal bordo: intestazione	1,25 cm
Distanza dal bordo: piè di pagina	1,25 cm
Formato A4	21x29,7 cm
Orientamento	verticale

*Formattazione dei paragrafi:*

Allineamento del testo	giustificato
Rientro prima riga	0,5 cm
Interlinea	Esatta 13 pt

*Formattazione dei caratteri del testo:*

Times New Roman	punti 10
Stile	normale

Fermi restando i formati elettronici per gli atti riportati al paragrafo 1, si consiglia per gli eventuali **allegati** (schemi di domanda, tabelle, elenchi ecc...) il formato PDF.

*Impostazione delle dimensioni e dell'orientamento della pagina:*

Margine superiore	2,5 cm
Margine inferiore	2,5 cm
Margine sinistro	2,5 cm
Margine destro	2,5 cm
Distanza dal bordo: intestazione	1,25 cm
Distanza dal bordo: piè di pagina	1,25 cm
Formato A4	21x29,7 cm
Formato A3	42x59,4 cm
Orientamento	vertic./orizzont.

*Formattazione dei paragrafi:*

Allineamento del testo	giustificato
Rientro prima riga	0,5 cm
Interlinea	Esatta 13 pt

*Formattazione dei caratteri del testo:*

Times New Roman	punti 10
Stile	normale

#### 4. Termini per la pubblicazione dei testi

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio B.U.R.T. entro il giorno di mercoledì per poter essere pubblicato il secondo mercoledì successivo.

**La regola generale vigente per i termini di pubblicazione viene confermata anche per i testi inviati tramite posta elettronica.**

Per data di invio mediante posta elettronica si intende quella formalmente attestata dalla procedura automatizzata di gestione della casella postale elettronica.

#### 5. Sospensione dei termini per incompatibilità del documento informatico

Qualora il documento informatico - trasmesso con floppy-disk o mediante posta elettronica dall'ente emittitore - sia privo dei requisiti di compatibilità indicati al precedente paragrafo 1., i termini di pubblicazione sono sospesi mediante motivata comunicazione formalmente inviata all'ente emittitore.

La sospensione opera nel periodo intercorrente tra la data della comunicazione di sospensione e la data di ricezione del documento informatico debitamente adeguato dal punto di vista della compatibilità tecnica.

In alternativa è consentito agli enti emittitori di chiedere con apposita istanza la pubblicazione del testo inviato su supporto cartaceo; l'istanza deve contenere gli estremi della avvenuta integrazione del versamento già effettuato (pari alla differenza tra la tariffa d'inserzione e la tariffa prevista per gli atti solo cartacei).

**Decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di sospensione dei termini i documenti elettronici saranno annullati.**

#### Prezzi per la pubblicazione

<b>Prima facciata</b>	<b>Euro 29,00</b>	<b>L. 56.000</b>
Facciate successive o parti di esse	<b>Euro 21,00</b>	<b>L. 40.000</b>

Il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. **14357503** intestato a: **Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.**

#### 6. Trasmissione esclusivamente cartacea

Gli enti che risultano privi della necessaria strumentazione informatica possono inviare, in via del tutto eccezionale, i testi da pubblicare anche su solo supporto cartaceo.

Pertanto i testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione contenente le specificazioni riportate al precedente paragrafo 2. lett. a. e b., devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto) - in duplice copia di cui una in carta legale (fatte salve le esenzioni di legge) e l'altra su foglio bianco chiaro, nitido, pulito, non intestato e senza righe;
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times new roman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee;
- indicazione al termine del testo, dei margini dello stesso, del nominativo a stampa del rappresentante legale o del funzionario competente;
- sottoscrizione del testo fuori dai margini e indicazione in calce fuori dai margini di eventuali termini di scadenza previsti nell'atto da pubblicare.

**Si fa presente che nel caso di invio di testi per la pubblicazione in sola forma cartacea, l'Ufficio B.U.R.T. si riserva la facoltà di non rispettare i termini di pubblicazione indicati al paragrafo 4., in quanto il trattamento degli stessi richiede tempi più lunghi di elaborazione redazionale.**

*Le tariffe di inserzione sul Bollettino Ufficiale di atti prodotti su carta e privi del contestuale supporto del testo elettronico sono aumentate del 50% rispetto ai prezzi stabiliti.*

*La maggiorazione è operata direttamente dall'inserzionista*

#### Prezzi per la pubblicazione, maggiorati del 50%

<b>Prima facciata</b>	<b>Euro 43,50</b>	<b>L. 84.200</b>
Facciate successive o parti di esse	<b>Euro 31,50</b>	<b>L. 61.000</b>

Il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. **14357503** intestato a: **Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.**

---

---

## ENTI E AZIENDE FUNZIONALI O STRUMENTALI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA

7. Gli Enti e Aziende funzionali o strumentali che, dotati di propria struttura operativa, esercitano attività amministrativa per conto della Regione, così individuati:

- Enti, Aziende e Agenzie strumentali regionali costituiti con legge regionale e dotati di personalità giuridica pubblica;
- Enti Parco regionali costituiti con legge regionale e dotati di personalità giuridica pubblica;
- Autorità di Bacino regionali e interregionali

**sono tenuti a trasmettere, obbligatoriamente, gli atti ed i relativi allegati destinati alla pubblicazione nel B.U.R.T., su supporto elettronico - con le modalità indicate ai precedenti paragrafi 2 e 3 - oltre che su supporto cartaceo.**

La mancata trasmissione degli atti e dei relativi allegati in formato elettronico, comporta la sospensione della pubblicazione degli stessi. I termini di pubblicazione sono sospesi nell'arco temporale intercorrente fra la data di comunicazione della sospensione e la data di ricezione del supporto elettronico richiesto.

Visto che, in riferimento alla deliberazione G.R. n. 1117/ 01 per gli enti suindicati le spese di pubblicazione degli atti sono a carico della Regione Toscana, per cui non corre l'obbligo della carta legale e del formato uso bollo, si suggerisce e si consiglia il seguente formato per la redazione dei testi e degli eventuali allegati:

*Impostazione delle dimensioni e dell'orientamento della pagina:*

Margine superiore	2,0 cm
Margine inferiore	2,0 cm
Margine sinistro	2,0 cm
Margine destro	2,0 cm
Distanza dal bordo: intestazione	1,25 cm
Distanza dal bordo: piè di pagina	1,25 cm
Formato A4	21x29,7 cm
Orientamento	verticale

*Formattazione dei paragrafi:*

Allineamento del testo	giustificato
Rientro prima riga	0,5 cm
Interlinea	Esatta 13 pt

*Formattazione dei caratteri del testo:*

Times New Roman	punti 10
Stile	normale

Fermi restando i formati elettronici per gli atti riportati al paragrafo 1, si consiglia per gli eventuali **allegati** (schemi di domanda, tabelle, elenchi ecc...) il formato PDF.

*Impostazione delle dimensioni e dell'orientamento della pagina:*

Margine superiore	2,5 cm
Margine inferiore	2,5 cm
Margine sinistro	2,5 cm
Margine destro	2,5 cm
Distanza dal bordo: intestazione	1,25 cm
Distanza dal bordo: piè di pagina	1,25 cm
Formato A4	21x29,7 cm
Formato A3	42x59,4 cm
Orientamento	vertic./orizzont.

*Formattazione dei paragrafi:*

Allineamento del testo	giustificato
Rientro prima riga	0,5 cm
Interlinea	Esatta 13 pt

*Formattazione dei caratteri del testo:*

Times New Roman	punti 10
Stile	normale

### 8. Deroche alla trasmissione su supporto elettronico

Gli atti destinati alla pubblicazione devono essere sempre inviati mediante strumentazione informatica; le deroghe sono consentite esclusivamente per gli allegati agli atti a condizione che gli allegati stessi:

- non siano predisposti dalla struttura che ha redatto l'atto (es.: pareri d'uffici interni o esterni all'ente, atti di altri enti pubblici, atti di privati, altri atti o documenti a questi assimilabili);
- non siano tecnicamente memorizzabili in formato digitale o non siano stati memorizzati in formato digitale (es.: cartografie, planimetrie, disegni o fotografie, altri documenti a questi assimilabili).

Nei casi sopraindicati gli allegati possono essere trasmessi utilizzando il solo supporto cartaceo, in forma grafica compatibile con le caratteristiche tecniche, tipografiche ed editoriali di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, pertanto tali documenti (in originale o fotocopia) devono essere redatti in forma grafica nitida e leggibile. Si fa inoltre presente che eventuali firme autografe, timbrature, loghi o altre segnature collocate entro i margini del testo degli allegati e/o in sovrapposizione allo stesso rendono in taluni casi difficoltoso, in altri impossibile, il recupero elettronico dei testi dei documenti.

**Si ricorda che il materiale inviato su supporto elettronico con le modalità descritte nei paragrafi 2 e 3, non ha validità ai fini della pubblicazione, fino a quando non sia giunto presso l'ufficio competente l'originale cartaceo.**

**Le presenti informazioni sono rese disponibili anche sul sito internet di Regione Toscana all'indirizzo**  
<http://www.rete.toscana.it/burt>

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO ANNO 2002

<b>Tipo 1.</b> fascicoli ordinari 1°, 2°, 3° e 4° parte, indici semestrali e supplementi alle rispettive parti			
annuale	Euro	145,00	L. 281.000
semestrale	Euro	76,00	L. 147.000
quadrimestrale	Euro	52,00	L. 101.000
trimestrale	Euro	40,00	L. 77.000
<b>Tipo 2.</b> fascicoli ordinari 1°, 2° e 4° parte, indici semestrali e supplementi alle rispettive parti			
annuale	Euro	106,00	L. 205.000
semestrale	Euro	56,00	L. 108.000
quadrimestrale	Euro	39,00	L. 76.000
trimestrale	Euro	29,00	L. 56.000
<b>Tipo 3.</b> fascicoli ordinari. 3° parte, supplementi e indici semestrali			
annuale	Euro	44,00	L. 85.000
semestrale	Euro	23,00	L. 45.000
quadrimestrale	Euro	15,00	L. 29.000
trimestrale	Euro	12,00	L. 23.000
<b>Tipo 1S.</b> stessi fascicoli del tipo 1. esclusi i supplementi sotto elencati			
annuale	Euro	120,00	L. 234.000
semestrale	Euro	64,00	L. 124.000
quadrimestrale	Euro	43,00	L. 83.000
trimestrale	Euro	33,00	L. 64.000
<b>Tipo 2S.</b> stessi fascicoli del tipo 2. esclusi i supplementi sotto elencati			
annuale	Euro	103,00	L. 199.000
semestrale	Euro	54,00	L. 105.000
quadrimestrale	Euro	37,00	L. 72.000
trimestrale	Euro	28,00	L. 54.000
<b>Tipo 4.</b> fascicoli ordinari. 4° parte, supplementi e indici semestrali			
annuale	Euro	47,00	L. 91.000
semestrale	Euro	26,00	L. 50.000
quadrimestrale	Euro	18,00	L. 35.000
trimestrale	Euro	14,00	L. 27.000

### Elenco Tipologia Atti pubblicati come Supplementi esclusi dagli Abbonamenti 1S. e 2S.

Atti di natura finanziaria preventiva e consuntiva e/odi rivelazione statistica della Regione Toscana e degli Enti strumentali e/o esterni; Atti del personale della Regione Toscana, degli Enti strumentali e/o esterni; Atti di natura statutaria degli EE.LL.; Atti di ricognizione dei procedimenti amministrativi e di atti non pubblicati; Atti di classificazione albi ed elenchi specializzati; Atti di determinazione prezzi e tariffe; Elenchi degli atti amministrativi pubblicati per estremi.

### LE TARIFFE DEGLI ABBONAMENTI PER L'ESTERO SONO RADDOPPIATE

#### PREZZO DI VENDITA DI FASCICOLI SEPARATI

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario 1°, 2°, e 4°	Euro	1,50	L. 3.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario 3°	Euro	1,00	L. 2.000
Prezzo di vendita di un supplemento ogni 16 pagine e frazione	Euro	0,50	L. 1.000

**I prezzi di vendita di fascicoli separati, con spedizione fuori del territorio nazionale, sono raddoppiati.**

**I prezzi di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi, sono raddoppiati.**

**I fascicoli sono consultabili e in vendita al pubblico anche presso la sede del B.U.R.T. - via F. Baracca, 88 - Firenze**

**La consultazione comprende sia l'edizione cartacea, sia l'edizione in formato PDF.**

#### MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli Abbonamenti al B.U.R.T., sono attivabili **in qualsiasi giorno dell'anno** ed hanno **scadenza automatica** l'ultimo giorno del periodo prescelto.

E' possibile abbonarsi **sia** effettuando un versamento sul c/c postale n. 14357503 intestato a: *Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze*, indicando l'intestatario, l'indirizzo, c.a.p. e codice fiscale **sia** presso tutte le librerie concessionarie di vendita **sottoelencate**.

L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dal momento dell'inserimento del nominativo nell'apposito "archivio abbonati" previa esibizione (per posta, fax, e-mail e/o a mano presso la sede del B.U.R.T.) della ricevuta di pagamento.

Le variazioni di indirizzo e le cessazioni dell'abbonamento devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione del B.U. allegando una fascetta del relativo abbonamento. L'invio dei fascicoli disguidati, deve essere richiesto entro 90 giorni dalla data di pubblicazione ed è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Le richieste per corrispondenza devono pervenire alla sede Bollettino Ufficiale, via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione postale a mezzo c/c postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana, Bollettino Ufficiale, via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

## Librerie presso le quali è possibile acquistare fascicoli o attivare abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

### **FIRENZE**

Del Porcellino - p.zza Mercato Nuovo, 6/8r  
Marzocco - via Martelli, 22r

Nuova Colonna - via F. D' Antiochia, 13

#### **Borgo S. Lorenzo (Fi)**

La Vecchia Posta - c.so Matteotti, 98

#### **Empoli (FI)**

Semprepivoli Dino - via Del Giglio -  
cantoGuelfo, 2

#### **Firenze (Fi)**

La Cartedicola S.n.c. - via Villani, 23

#### **Marradi (Fi)**

Cartoleria Visani Maria - via Talenti, 2/C

#### **Mercatale Val di Pesa (Fi)**

Cartolibreria Primavera - p.zza V. Veneto, 31

#### **Montespertoli (Fi)**

Il Torchio - via Taddeini, 17

#### **Palazuolo sul Senio (Fi)**

Edicola Brunetti Marta - via Roma 2

#### **Scandicci (Fi)**

Centrolibro - piazza Togliatti, 41

### **AREZZO**

Pellegrini - via Cavour, 42

#### **Castiglion Fiorentino (Ar)**

L'incontro - via Madonna del Rivaio, 50/A

#### **Foiano della Chiana (Ar)**

La Piramide - corso V. Emanuele, 44/46

#### **Monte San Savino (Ar)**

La Libreria - corso San Gallo, 87

#### **San Sepolcro (Ar)**

Brizzi Milena - via XX settembre, 57/59

#### **Tegoleto (Ar)**

Benigni Serenella - via Romana, 66/68

#### **Terranuova Bracciolini (Ar)**

Libreria Cartaverde - p.zza Unità Italiana, 10/a

### **GROSSETO**

Nuova Libreria - via dei Mille, 6/a

Orsini - via Roma, 50

Libreria Nazionale - via Ximenes, 6/7

#### **Follonica (Gr)**

Libreria Semboloni - via Roma, 83

#### **Manciano (Gr)**

Coli T. & C. - via Marsala, 29

#### **Orbetello (Gr)**

Libreria Il Semaforo - via Matteotti, 22/24

#### **Pitigliano (Gr)**

La Tecnica - via Roma 14

#### **Roccastrada (Gr)**

Gambassi Massimo - corso Roma, 19

### **LIVORNO**

Amedeo Nuova - corso Amedeo, 23/27

Il Pentafoglio - via Fiorenza, 4/b

#### **Cecina (Li)**

Libreria Lucarelli & Figli - via Matteotti, 93

#### **Piombino (Li)**

La Bancaella - via Tellini, 19/25

### **LUCCA**

Guidotti - via Passaglia, 52 - Borgo Giannotti

#### **Fornaci di Barga (Lu)**

Il Pianeta Fantasia - via della Repubblica, 124

#### **Piazza al Serchio (Lu)**

Centro Ingrosso Professional di Biagioni Lina  
& C. - p.zza San Giovanni XXIII 4/A

#### **Viareggio (Lu)**

La Nuova Vela S.n.c. - via Garibaldi, 19

### **MASSA CARRARA**

Massa (Ms)

Gasparini - viale E. Chiesa, 20 Gall.

#### **Carrara (Ms)**

F.lli Luciani S.n.c. - via Cavour, 6

### **PISA**

La Giuridica - via M. Lalli, 6

#### **Cucigliana (Pi)**

Brio - via Piave, 47

#### **Volterra (Pi)**

Libreria Lorien - vicolo delle Prigioni, 5

### **PISTOIA**

Gulliver - BlueBook - via Cino, 14

Libreria Turelli - viale Macallè, 31

#### **Montecatini Terme (Pt)**

Salucci - via Cavour, 5

### **PRATO**

Gori di Alfredo Gori - via Ricasoli, 26

#### **Mercatale di Vernio (Po)**

Cartoleria Picchioni Giovanna - via Bisenzio, 245

### **SIENA**

Quo Vadis S.r.l. - Ticci - via delle Terme, 5/7

Libreria Gulliver Siena - p.zza Gramsci, 22

#### **Chiusi Scalo (Si)**

Cagrò S.n.c. - via Mameli, 93

#### **Montepulciano (Si)**

Libreria Centofiori - v.le Calamandrei, 13

#### **Poggibonsi (Si)**

Cartolibreria Ceseri - via della Repubblica, 84

### **ALTRE REGIONI**

#### **CATANZARO**

Libreria Nisticò - via A. Daniele, 27

#### **VITERBO**

Libreria Garrafa - via Roma, 2

**Prezzo € 1,50**